**Spett.le**

**Stazione Appaltante**

**del Comune di Roccamontepiano**

**OGGETTO: BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO DELLA LOCAZIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “*PARCO DEI CARPINI*”.**

**PATTO DI INTEGRITÀ**

Tra

Il Comune di Roccamontepiano, con sede in via dei Mulini n. 33, C.F. n. 80001830696 e P.I. n. 00243800695, legalmente rappresentata in questo atto ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 dall’arch. Francesca D’Amato, Responsabile del Settore Area Tecnica, domiciliato per la carica presso la sede citata

E

L’O.E…………………….., con sede in via ………………………. …………- C.F. /p.IVA…………………………….

**Richiamati:**

* l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità **TUEL**);
* il comma 17 dell’articolo 1 della legge “*anticorruzione*” n. 190/2012:

*“Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara”;*

* il Piano Nazionale Anticorruzione, a partire da quello approvato approvato dall’ANAC (allora CiVIT) in data 11 settembre 2013 dedica il paragrafo 3.1.13 ai patti di integrità ed ai protocolli per la legalità. In particolare, il paragrafo 3.1.13 dispone che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione della legge 190/2012, “*di regola* [predispongano ed utilizzino] *protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse*”;
* il PNA 2013 che dedica anche il paragrafo B.14, dell’Allegato 1, a patti e protocolli anticorruzione. L’allegato 1 al PNA 2013, che riporta quanto segue: “*I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall’ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto*”;
* il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n.831 del 3 agosto 2016;
* il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante codice dì comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
* il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE" e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
* il PNA 2018 adottato con la delibera Anac n. 1074 del 21 novembre 2018;
* il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2021 - 2022 del Comune di Roccamontepiano;
* il Codice di comportamento dei dipendenti della Comune di Roccamontepiano;

Convengono quanto segue:

**Articolo 1**

1. Il presente Patto d’integrità:
2. va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip);
3. nelle procedure sotto soglia, vanno ricompresi anche gli affidamenti effettuati sotto il limite dei 40.000,00 euro (quarantamilaeuro);
4. rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione;
5. disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente all'Amministrazione;
6. stabilisce reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e 1'Impresa partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicataria della gara medesima, affinchè i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.

**Articolo 2**

1. In sede di gara l’operatore economico:
2. dichiara di accettare ed approvare incondizionatamente le relative prescrizioni; la dichiarazione ovvero la sottoscrizione del patto (secondo quanto sarà previsto in sede di redazione dal bando medesimo), costituisce per l’Impresa concorrente condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l'esclusione dalla medesima;
3. la dichiarazione ovvero la sottoscrizione per accettazione deve essere resa dal legale rappresentante dell'Impresa e dall'eventuale Direttore/i Tecnico/i, in allegato alla documentazione relativa;
4. nel caso l’operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamenti temporaneo o altra aggregazione d’imprese, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all’aggregazione.
5. La mancata dichiarazione ovvero sottoscrizione per accettazione delle relative prescrizioni, costituisce per l’Impresa concorrente condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l'esclusione dalla medesima.
6. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art.83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016.
7. Nel caso di subappalto - laddove consentito - il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall’eventuale/i Direttore/i Tecnici. In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.
8. Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla stazione appaltante. Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d’appalto.

**Articolo 3**

1. L’Appaltatore:
2. dichiara:
* di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell’aggiudicatario;
* di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s’impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l’aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
* di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dall'art. 21 del d.lgs. 8.4.2013, n. 39, verrà disposta l’immediata esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alla procedura d'affidamento;
1. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all’aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
2. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
3. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
4. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall’articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;
5. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
6. collabora con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d’esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
7. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I. guardiania dei cantieri;
8. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell’autorizzazione;
9. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del c.p.

**Articolo 4**

1. La stazione appaltante:
2. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
3. informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza;
4. attiva le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui ai d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ovvero, nel Codice di comportamento del comune di Roccamontepiano;
5. aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto;
6. formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio;
7. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
8. segnala, senza indugio, ogni illecito all’Autorità giudiziaria;
9. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l’aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

**Articolo 5**

1. La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all’operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.
2. La violazione da parte dell’operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:
3. l’esclusione dalla gara;
4. l’escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
5. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
6. l’escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
7. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
8. l’esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
9. la segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione e all’Autorità giudiziaria.

**Articolo 6**

1. Il presentevincola l’operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d’arte, della prestazione contrattuale.

**Articolo 7**

1. La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

**Articolo 8**

1. II presente Patto di integrità e le relative sanzioni sì applicano dall'inizio della procedura volta all’affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.

Data

Il Responsabile del Settore Tecnico L'O.E.